



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 13 del 31/03/2016

**OGGETTO: ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. –
CONFERMA.**

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **31 (TRENTUNO)** del mese di **MARZO** alle ore **21,15** nel Centro Polivalente Peppino Impastato Loc. Falorni, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e di prima convocazione, dietro invito diramato dal Sindaco in data prot.3737 del 24/03/2016 .

Presiede alla seduta il Sindaco Dott.ssa **PARRELLA Ilaria**

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

1	PARRELLA Ilaria	Presente
2	DEL GRANDE Manuela	Presente
3	MACCANTI Elisabetta	Presente
4	MICHI Roberto	Presente
5	LUCCHESI Maurizio	Presente
6	PRETINI Massimo	Presente
7	PIPERNO Mario	Presente
8	MELANI Silvano	Presente
9	MAZZANTI Enrico	Presente
10	PEDONE Cosmo	Presente
11	BERNARDESCHI Nicla	Presente
12	PANICUCCI Umberto	Presente
13	TORRINI Antonio	Presente
14	PELAGALLI Rachele	Presente
15	BASILONI Federica	Assente
16	LAZZERINI Marco	Assente
17	TANTUSSI Brunella	Presente

Assiste il Dott. Paolo Di Carlo, nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera a) D.Lgs n. 267/2000.

Il Sindaco, assume la veste di Presidente e constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Pelagalli, Pedone e Pretini.

**OGGETTO: ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. –
CONFERMA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28/07/2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina della TASI per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/07/2015 sono state approvate le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'annualità 2015.

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) dal 2016 l'aliquota massima per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
- e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.

Considerato anche che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015 ovvero, in mancanza, stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2014 ovvero, in mancanza anche di quest'ultima, del 90%). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

Considerato, altresì, che il comma 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Visto il comma 675 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che la base imponibile TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Considerato, altresì, che il comma 28 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

Considerato, anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. Nel caso in cui il fabbricato sia l'abitazione principale per l'occupante, si applica l'esclusione come previsto dall'art. 1, comma 14, legge 28/12/2015 n. 208. La predetta esclusione non si applica alle abitazioni classificate nelle categoria catastale A1, A8 e A9.

Considerato, inoltre, che, sono escluse dal pagamento della TASI le seguenti fattispecie:

- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
 - L'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero

(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato, altresì, che il comma 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della TASI per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Vista il vigente Regolamento per la disciplina della TASI;

Considerato, infine, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

Atteso, altresì, che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- il Responsabile del Settore n. 2 Economico - Finanziario – ha comunicato che dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi erogati dal Comune per l'anno 2016 sono quelli indicati nell'allegato B) alla presente delibera;

Considerato, infine, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente; il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di

differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il decreto del Ministero dell'interno del 28 ottobre 2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016.

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2016.

Visto l'allegato A alla presente delibera, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, dove vengono approvate per l'annualità 2016 le aliquote TASI;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto lo Statuto Comunale;

Con il seguente esito della votazione:

Consiglieri Presenti 15 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Michi, Lucchesi, Pretini, Piperno, Melani, Mazzanti, Pedone, Bernardeschi, Panicucci, Torrini, Pelagalli e Tantussi)

Consiglieri Astenuti:1 (Tantussi)

Consiglieri favorevoli:12 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Michi, Lucchesi, Pretini, Piperno, Melani, Mazzanti, Pedone, Bernardeschi, Panicucci)

Consiglieri Contrari:2 (Torrini, Pelagalli)

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni della TASI nelle misure risultanti dall'allegato A alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, al fine di assicurare al bilancio di previsione 2016 un gettito atto a garantire gli equilibri correnti di bilancio;

2. Di determinare i valori di riferimento per l'accesso alla detrazione agevolata per i casi di disagio economico sociale, in applicazione del regolamento comunale ISEE, secondo quanto indicato nella sezione detrazioni del predetto allegato A;

3. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa €. 420.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui all'allegato B della presente deliberazione, a

formarne parte integrante e sostanziale, al fine di assicurare al bilancio di previsione 2016 un gettito atto a garantire gli equilibri correnti di bilancio;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. Con separata votazione avente il seguente esito:

Consiglieri Presenti 15 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Michi, Lucchesi, Pretini, Piperno, Melani, Mazzanti, Pedone, Bernardeschi, Panicucci, Torrini, Pelagalli e Tantussi)

Consiglieri Astenuti:1 (Tantussi)

Consiglieri favorevoli:12 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Michi, Lucchesi, Pretini, Piperno, Melani, Mazzanti, Pedone, Bernardeschi, Panicucci)

Consiglieri Contrari:2 (Torrini, Pelagalli)

DELIBERA

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000;

Allyato A)

TASI - ALIQUOTE E DETRAZIONI 2016

ALIQUOTE

1) Sono stabilite le seguenti aliquote:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)	CODICE TRIBUTO
<i>ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</i>		
Abitazioni principali e relativa pertinenza di categoria catastale A1, A8 e A9	2,8	3958
<i>ALTRI IMMOBILI</i>		
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1,00	3961
Aree Edificabili	1,00	3961
Altri Immobili	1,00	3961
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola	1,00	3959

- 2) Per l'abitazione principale (di categoria catastale A1, A8 e A9) e relative pertinenze, ai fini della individuazione della aliquota e della detrazione da applicare, la rendita catastale da considerare è quella ottenuta sommando la rendita catastale dell'abitazione principale con quelle delle pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione e classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate e che la stessa sia posseduta e utilizzata direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale.
- 3) Per abitazione principale, ai sensi del D.L. n. 201/11 art. 13, comma 2, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile

DETRAZIONI

1) Sono stabilite le seguenti detrazioni per le abitazioni principali (di categoria catastale A1, A8 e A9) e pertinenze in relazione alla rendita catastale dell'abitazione sommata alle relative pertinenze.

RENDITA (rendita abitazione sommata alle relative pertinenze)	DETRAZIONE
Finò a 500,00 euro	€ 130,00
Da 500,01 euro a 600,00 euro	€ 90,00
Da 600,01 euro a 650,00 euro	€ 70,00
Da 650,01 euro a 700,00 euro	€ 50,00
Da 700,01 euro a 750,00 euro	€ 30,00
Oltre 750,01	€ 0,00

- 6) È prevista una maggiore detrazione pari ad euro 50,00 da sommare alle detrazioni sopra indicate nei confronti dei nuclei familiari dei quali facciano parte soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente certificata dal servizio sanitario dell'ASL, purché tali soggetti non siano tenuti presso strutture pubbliche e private, con valore dell'ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, non superiore ad Euro 12.500,00 e a condizione che il nucleo familiare, come individuato ai fini ISEE, non possieda altri immobili rilevanti ai fini TASI oltre l'abitazione principale e sue pertinenze..
- Il beneficio della maggiore detrazione è concesso, per ogni anno, dietro presentazione al Servizio Tributi di apposita autocertificazione attestante le condizioni di cui sopra, accompagnata dalla certificazione della situazione economica equivalente, ISEE, e da documentazione attestante lo stato di portatore di handicap. La documentazione dovrà pervenire, con riferimento all'anno in corso, non oltre il 30 novembre dello stesso anno.

Allyoto B/

SERVIZI INDIVISIBILI – INDICAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI CON RELATIVI COSTI

Di seguito sono indicati i servizi indivisibili, con i relativi costi rilevanti ai fini TASI ai sensi dell'art. 1 comma 682 della Legge 147/2013:

Servizio	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti	Interessi passivi	Totale
Missione 01 - Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	67.000,00	4.500,00	8.440,00	0,00		79.940,00
Missione 09 -. Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			76.000,00			76.000,00
Missione 10 - Programma 05 - Viabilita' e infrastrutture strdali	217.900,00	12.500,00	203.500,00	15.500,00	123.583,00	572.983,00
Missione 12 - programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (trasferimento Società della Salute)	0,00		0,00	484.000,00		484.000,00
Totale	284.900,00		287.940,00	499.500,00		1.072.340,00



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

REVISORE UNICO

Verbale del 23.03.2016

Oggetto: Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) - Imposta Municipale Propria (IMU) - Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Addizionale Comunale all'IRPEF

Il Revisore Unico del Comune di Santa Maria a Monte, nominato dal Consiglio comunale
nella persona del dott.ssa Paganelli Angela

VISTE le seguenti proposte di deliberazione al Consiglio Comunale:

- Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Approvazione
- Aliquote del Tributo dei sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2016 - Conferma
- Regolamento sull'Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione
- Aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 - Conferma
- Addizionale Comunale all'IRPEF - Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2016
- Tributi Comunale sui Rifiuti (TARI) - Modifica Regolamento.

VISTO l'art. 239, primo comma, lettera b), del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per l'adozione da parte del Consiglio Comunale delle proposte di deliberazione sopra citate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Santa Maria a Monte, 23.03.2016

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Paganelli Angela



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

SETTORE 2 – ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

La sottoscritta Simonetta Banti, responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto

ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. – CONFERMA

Santa Maria a Monte, 21.03.2016

Il Responsabile del Settore 2
“Economico-Finanziario e Risorse Umane”
Simonetta Banti



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Dott.ssa Ilaria Parrella

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo Di Carlo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma IV del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolo Di Carlo

11.5 APR. 2016

- che la presente deliberazione viene affissa in data all' Albo Pretorio elettronico per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 , comma. I D.Lgs 18.08.2000 n.267 e vi rimarrà fino al

30 APR. 2016

Santa Maria a Monte, 11.5 APR. 2016

L'incaricato della pubblicazione

Sig. Fabrizio Colombai

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 , c. III D.Lgs 18.08.2000 n.267

Santa Maria a Monte, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia, è CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo e d'ufficio, conservata presso il servizio Segreteria Generale- Gare e Contratti.